



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZIO VIABILITA'

Determinazione N. 140 / 2022

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: ORDINANZA RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 50 KM/H, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 7 "REBOSOLA", NEI COMUNI DI CHIOGGIA, CONA E CODEVIGO. DALLE ORE 10:00 DEL GIORNO 17/05/2022.

Il dirigente

Visto:

- il tratto della Strada Provinciale n. 7 "Rebosola", compreso tra l'intersezione con la SP n. 8 "Martinelle-Cantarana" e l'intersezione con la SP n. 4 "Gorzone" nei comuni di Chioggia, Cona e Codevigo;
- che si è proceduto alla verifica dei sinistri avvenuti nella rete stradale metropolitana rilevando la possibilità di potenziare la sicurezza sul predetto tratto di strada abbassando il limite velocità;

considerato che:

- il Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n.285, prevede che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- al fine di prevenire alcune situazioni di pericolo, data la sezione stradale;

valutato che:

- le caratteristiche geometrico-funzionali e plano-altimetriche della Strada Provinciale n.7 "Rebosola" sopra descritto, non consentono un limite di velocità superiore ai 50 km orari, secondo quanto previsto dall'art. 142, comma 1, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Ravvisato che per i motivi di cui sopra ed ai fini della sicurezza degli utenti della strada, si intende procedere ad una revisione dei provvedimenti già adottati per limitare la velocità lungo la Strada Provinciale n. 7 "Rebosola" nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con la SP n. 8 "Martinelle-Cantarana" e l'intersezione con la SP n. 4 "Gorzone" nei comuni di Chioggia, Cona e Codevigo;

Considerato che l'art. 23, comma 1-bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

Considerato altresì che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visti:

- gli artt. 5, 7 e 142 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii;
- il Regolamento di Attuazione del predetto D.Lgs. approvato con D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 e ss.mm.ii;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;
- l'art. 31 del Nuovo Statuto Provinciale;
- l'art 55 del Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.P. n. 230 del 29 dicembre 2010, modificato con D.G.P. n. 82 del 22 giugno 2011;

ORDINA

1. l'istituzione del limite di velocità di 50 km/h, in entrambi i sensi di marcia, lungo la Strada Provinciale n. 7 "Rebosola" nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con la SP n. 8 "Martinelle-Cantarana" e l'intersezione con la SP n. 4 "Gorzone" nei comuni di Chioggia, Cona e Codevigo;
2. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
3. che la presente ordinanza revoca tutte le precedenti disposizioni relative ai limiti di velocità massima, lungo la Strada Provinciale n. 7 "Rebosola" nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con la SP n. 8 "Martinelle-Cantarana" e l'intersezione con la SP n. 4 "Gorzone" nei comuni di Chioggia, Cona e Codevigo;
4. che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione, a cura e spese della Città metropolitana di Venezia, della prescritta segnaletica stradale verticale secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 del 12.12.1992, con inizio dalle ore 10:00 del giorno 17/05/2022, e resterà valida sino alla revoca della stessa;
5. che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo della Città metropolitana di Venezia e dei comuni di Chioggia, Cona e Codevigo;
6. che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;

7. che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;

Nel contempo avverte che:

- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente